

**LA MODERNIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.
RIFLESSIONI A MARGINE DELL'APPLICAZIONE
DI MISURE PERSONALI E PATRIMONIALI
ALL' "EVASORE FISCALE SOCIALMENTE PERICOLOSO"**

*Nota a [Trib. di Cremona, 23 gennaio 2013, Pres. Massa, Est. Beluzzi](#)
e a [Trib. Chieti, 12 luglio 2012, Pres. Spiniello, Est. Allieri.](#)*

di Fabiana Rapino

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il decreto del Tribunale di Cremona. – 3. Il decreto del Tribunale di Chieti. – 4. La modernizzazione delle misure di prevenzione. Dagli oziosi e vagabondi all'evasore fiscale. – 4.1 Breve evoluzione normativa delle misure di prevenzione. – 4.2 Obiettivi nuovi e tipizzazioni non più necessarie: la veste moderna delle misure di prevenzione.

1. Premessa.

I decreti del Tribunale di Cremona e del Tribunale di Chieti che qui si commentano meritano attenzione per la visione "moderna" che danno dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione. In particolar modo, affrontano il tema dell'applicabilità di tali misure all'evasore fiscale, considerato, per la prima volta, come tipologia precisa di proposto, rientrante a pieno titolo, per le specifiche caratteristiche che si porranno in evidenza, nelle generiche categorie di pericolosità cd. comune previste dalla legislazione di prevenzione ed oggi dal codice antimafia. Tali decreti offrono lo spunto per valutare lo "stato dell'arte" del processo evolutivo delle misure di prevenzione, che si pongono sempre più come sottosistema penale, autonomo ed emancipato dal diritto penale del fatto, all'avanguardia nel contrasto ai nuovi fenomeni di pericolosità sociale, di tipo mafioso od ordinario. La legislazione di prevenzione si è sviluppata in diverse fasi durante le quali ha mutato radicalmente i propri caratteri originari; da un sistema "personale", calibrato su comportamenti riferibili ad un determinato tipo di reato, si è passati ad un sistema in cui la pericolosità sociale è misurata principalmente dalle ricchezze illecite, ed in cui è spesso evidente l'inefficacia di una misura che colpisca soltanto la persona lasciando intatta la rete di contatti e di beni che può quindi proseguire indisturbata a violare la legge. È oramai chiaro quale sia il fine sociale sotteso agli strumenti penali patrimoniali: restituire alla collettività quanto illecitamente sottrattole, potendo lo Stato così dimostrare la sua presenza in modo tangibile.

La possibilità di applicare le misure di prevenzione all'evasore fiscale, nel rispetto dei requisiti previsti¹, dimostra quanto si siano affinate nel tempo le armi della prevenzione: non vi è affatto una categoria specifica che preveda questo soggetto socialmente pericoloso, ma è comunque possibile renderlo destinatario delle misure in discorso se ed in quanto rientrante (come accade nei casi dei decreti di Cremona e di Chieti) nelle previsioni legislative della pericolosità cd. generica.

2. Il Decreto del Tribunale di Cremona.

La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Cremona ha applicato, su richiesta della Procura della Repubblica di Crema, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per anni 3, e quella patrimoniale della confisca di una lunga serie di beni (disponibilità finanziarie, patrimoniali, immobili, mobili registrati, mobili) intestati anche a terzi e già oggetto del provvedimento di sequestro, nei confronti di un soggetto ritenuto dedito a traffici delittuosi e che viveva con proventi derivanti da attività delittuose orbitanti nel campo dell'evasione fiscale.

Il proposto era a capo di un complesso sistema criminale che consentiva di ottenere ingentissimi profitti mediante l'evasione dell'IVA, e che prevedeva la costituzione di una serie di cooperative di lavoro riunite in consorzi interconnessi, le quali emettevano fatture per operazioni inesistenti finalizzate ad operare una fittizia compensazione dell'IVA a debito accumulata con le attività di prestazioni di servizio effettivamente svolte. Tali cooperative, intestate a dei prestanome, avevano durata limitata e venivano subito sostituite per ostacolare i controlli.

Il Tribunale ripercorre la ricostruzione che la pubblica accusa fornisce del *modus operandi* del proposto, e risulta opportuno farne cenno per meglio cogliere la sistematicità ed il grado di organizzazione raggiunto per accumulare patrimoni illeciti. Il meccanismo fraudolento era organizzato su tre livelli: un primo livello composto da cooperative apparentemente regolari, destinate all'assunzione del personale, riunite in consorzi, interdipendenti, per la prestazione di servizi a società clienti; un secondo livello composto da cooperative "filtro" che dovevano emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti di cooperative di primo livello, al solo scopo di intralciare la ricostruzione dei flussi finanziari; un terzo livello dato dalle cooperative "cantiere", prive di struttura, sede, dipendenti, aventi l'unico fine dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti verso le cooperative del secondo livello, così compensando l'IVA a debito di queste ultime e realizzando un profitto pari all'IVA evasa.

Risulta chiaro come mediante l'utilizzo ben architettato di schemi societari, incastri fraudolenti e fatturazioni su operazioni inesistenti, il proposto e gli altri

¹ Ossia: a) riconducibilità della persona ad una delle categorie soggettive espressamente delineate dalla legge; b) pericolosità sociale della persona per la sicurezza pubblica, tale da render necessaria una particolare vigilanza degli organi di pubblica sicurezza; c) attualità della pericolosità sociale.

membri dell'associazione criminale riuscivano ad accumulare ingenti somme di denaro illecitamente sottratte allo Stato.

3. Il Decreto del Tribunale di Chieti.

Non dissimile per tipologia di attività delittuosa è il caso di cui si è occupata la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Chieti. Il collegio ha accolto l'impostazione "innovativa" della richiesta della Procura di Lanciano² che, nel perimetro dei presupposti soggettivi previsti per le misure di prevenzione, inserisce una nuova figura di proposto, quella dell'"evasore fiscale socialmente pericoloso".

Anche in questo caso, è lo stile di vita criminale del prevenuto a decretarne la pericolosità sociale: condotte delittuose orbitanti nelle fattispecie penali di evasione fiscale, attuate con sistematicità e abitualità e rappresentanti l'attività principale del proposto, la "professione" dalla quale trarre sostentamento.

La Procura di Lanciano ha formulato proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 5, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con imposizione di una cauzione di euro centomila e richiesta di sequestro, con successiva confisca, di una serie di beni nella disponibilità indiretta del proposto. Il Tribunale di Chieti ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l'applicazione delle richieste misure, ritenendo *"ampia e corposa la serie di illeciti"* ascritti al proposto *"che sarebbero stati commessi, a partire dal 1993, sia direttamente, sia mediante lo schermo di una serie di società allo stesso riconducibili"*. Il Tribunale richiama *"il grande volume delle false fatturazioni, secondo un modus operandi consolidato"* evidenziato dal p.m. nelle indagini per reati tributari nei confronti del proposto: *"il soggetto utilizzatore provvedeva ad annotare le fatture false in contabilità, utilizzandole poi nelle dichiarazioni reddituali per far apparire elementi passivi fittizi, pagandole alla società emittente (che, in tal modo, acquisiva ingente disponibilità finanziaria e bancaria sui propri conti correnti). Il flusso finanziario, poi, generato dalle false fatturazioni, veniva così reimpiegato: la società emittente riceva assegni bancari e/o circolari emessi dalla utilizzatrice e ne accreditava gli importi sui propri conti correnti; poi la emittente prelevava il relativo importo attraverso l'emissione di assegni intestati "a me stesso" o ad altre società del sodalizio che, poi, venivano negoziati per cassa (così monetizzando in breve tempo centinaia di milioni di euro), salvo poi restituire parte dell'importo alla utilizzatrice"*.

Il Tribunale di Chieti, con decreto del 12 luglio 2012³, ha così applicato al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 3 ed ordinato il sequestro di una serie di beni nella disponibilità indiretta del prevenuto in quanto nella titolarità di soggetti terzi e di società.

² [Richiesta della Procura di Lanciano, in Questa rivista](#), 3 settembre 2012.

³ [Trib. Chieti, 12 luglio 2012, Pres. Spiniello, Est. Allieri, in Questa rivista](#), 3 settembre 2012.

4. La modernizzazione delle misure di prevenzione. Dagli oziosi e vagabondi all'evasore fiscale.

I decreti di Cremona e di Chieti danno il polso del grado di efficienza ed avanguardia del sistema di prevenzione italiano.

L'evoluzione normativa delle misure in esame mostra come, al progredire del soggetto socialmente pericoloso e quindi delle esigenze preventive, è corrisposto il mutamento della *ratio* del sistema preventivo e, come avviene nei decreti in commento, una nuova lettura degli immutati presupposti applicativi.

L'iter che ha condotto all'innovativa veste delle misure di prevenzione passa principalmente per un diverso modo di impostare le categorie di pericolosità sociale.

Con la premessa di trattare, in tale sede, esclusivamente la pericolosità sociale cd. generica, (salvo paragonarla incidentalmente a quella cd. mafiosa per dire della ormai equiparata efficacia preventiva delle misure di prevenzione dei due casi), occorre rilevare come si è ben lontani, oggi, dalle caratteristiche che il sistema di prevenzione presentava al suo nascere.

4.1 Breve evoluzione normativa delle misure di prevenzione.

Il sistema prevenzionistico nasce in seno al diritto di polizia, sede appropriata per estendere la difesa sociale al di là dell'ambito strettamente penale, ed inizialmente ha perciò natura amministrativa. Nell'Italia liberale post-unitaria, le misure di prevenzione oscillavano tra obiettivi di emarginazione ed esclusione sociale e propositi di recupero e di emenda, ossia tra necessità di circoscrivere o azzerare il raggio di azione di determinate categorie di soggetti, considerati per l'epoca socialmente pericolosi (si pensi alla misura del domicilio coatto, che aveva ben poco di rieducativo), e tentativi di correzione e reinserimento di tali soggetti nel contesto sociale. Il fulcro su cui poggiava, sostanzialmente, il sistema preventivo, era la persona: l'intento, più o meno dichiarato, era quello di creare un sistema che, ponendosi come succedaneo a quello penale, arrivasse a colpire i soggetti pericolosi laddove fossero mancati i presupposti dell'azione penale; era un intento ammantato da un'orientazione per così dire "futuristica", tendente cioè a colpire il singolo non in quanto "già" reo ma in quanto possibile, anzi probabile, futuro autore di reati.

Tale sistema si reggeva sulla creazione di fattispecie soggettive di pericolosità sociale, nelle quali attrarre coloro che erano sospettati⁴ di aver commesso un reato senza però riuscire ad averne prova, e che per il loro comportamento antisociale e contrario alla morale del tempo destavano l'attenzione dell'Autorità ma sfuggivano all'orbita della sanzione penale. L'esempio classico è quello della categoria degli oziosi

⁴ I termini come "sospetto", "sospettato", erano frequenti nella legislazione di prevenzione dell'epoca; l'impostazione muta radicalmente con l'avvento della Costituzione che impone, come è noto, una lettura "fattuale" degli elementi da cui desumere la pericolosità sociale.

e vagabondi, per i quali venne pensata la prima misura di polizia di prevenzione, l'ammonizione⁵: tali soggetti venivano guardati con estremo sfavore perché, essendo privi di mezzi, era da presumere che vivessero del provento di illeciti. Non era tuttavia colpito l'ozio od il vagabondaggio in sé, quanto piuttosto il sospetto che essi andassero ad alimentare l'illecito penale⁶.

Durante il fascismo le misure di prevenzione furono piegate alle esigenze del regime, ed utilizzate come strumenti di controllo politico: la pericolosità sociale arrivò a coincidere con la pericolosità politica, e le misure in esame divennero strumenti di repressione del dissenso. Ciò appariva perfettamente in linea con l'impostazione autoritaria dello Stato, alla luce della quale difesa sociale e difesa dell'ordine politico tendevano a sovrapporsi perfettamente⁷. Veniva così ampliato l'utilizzo delle misure preventive al fine di tutelare il rovesciato rapporto tra Stato ed individuo, ciò soprattutto mediante lo scolorimento dei confini posti tra pericolosità sociale e politica⁸.

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il cui testo non parla mai espressamente di misure di prevenzione, iniziano a porsi problemi di compatibilità del sistema preventivo con il nuovo assetto ordinamentale: le ragioni di ciò sono legate, da un lato, ai punti di attrito che le misure in discorso, sia di tipo personale che patrimoniale, presentano in relazione a diverse libertà individuali, e dall'altro al ribaltamento che nuovamente subisce il rapporto tra uomo e Stato rispetto alla concezione autoritaria propria del fascismo. Su diversi aspetti è intervenuta a più riprese la Corte Costituzionale, la quale ha costantemente ribadito la legittimità di tale sistema se e in quanto basato non su sospetti o illazioni, ma su elementi di fatto, oggettivamente estrinsecabili e valutabili⁹.

Un breve *excursus* delle principali leggi che hanno interessato la materia aiuta a comprendere l'intrinseco mutamento subito dalla *ratio* stessa del sistema di prevenzione. La legge n. 1423/1956 interviene a ri-disciplinare la materia descrivendo

⁵ Che può esser considerata l'antenata della sorveglianza speciale; cfr. CORSO, *L'ordine pubblico*, Ed. Il Mulino, 1979, 263.

⁶ Al fine di illustrare la "catalogazione" effettuata dalla normativa dell'epoca, si segnalano a titolo esemplificativo altre categorie destinarie dell'ammonizione: sospettati di furti di campagna o di pascolo abusivo, grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori; è fatta salva, tuttavia, una clausola di atipicità per i "diffamati per crimini o delitti contro le persone o la proprietà"; cfr. CORSO, *L'ordine pubblico*, cit., 265.

⁷ Su tali caratteri delle misure preventive nel periodo fascista, ancora G. CORSO, *L'ordine pubblico*, cit., 285.

⁸ Come è noto, con il codice penale del 1930 vengono introdotte le misure di sicurezza, le quali poggiano sul comune presupposto della pericolosità sociale. La tutela del fascismo verso i soggetti socialmente pericolosi viene perciò offerta alla collettività mediante le misure di sicurezza (e l'impostazione del cd. doppio binario) e le misure di prevenzione.

⁹ La Corte ha escluso che le misure preventive siano applicate sulla base dei sospetti: l'applicazione delle norme relative a tali misure "richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona, o che siano manifestazioni concrete della sua proclività al delitto, e siano state accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione"; C.Cost. sent. n. 23/1964, reperibile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0023s-64.html>.

le categorie di pericolosità sociale cd. comune, così come poi trasfuse nel testo del codice Antimafia¹⁰. La successiva legge n. 575/1975 (legge antimafia) ha esteso l'applicazione delle misure di prevenzione alla pericolosità sociale cd. qualificata (e la legge n. 152/1975 estende tale ultima disciplina in materia di fenomeni sovversivi). Le misure preventive di tipo patrimoniale nascono successivamente a quelle di tipo personale, quando interviene la legge n. 646/1982 (Rognoni-La Torre) la quale, col dichiarato fine di potenziare la normativa antimafia, introduce sequestro e confisca. La *ratio* di tale normativa è quella di neutralizzare in maniera più incisiva la situazione di pericolosità (cd. qualificata), ciò che può meglio avvenire privando i soggetti socialmente pericolosi delle ingenti risorse illecitamente accumulate nell'ambito delle attività criminali. Gli interventi normativi che si susseguono sono numerosi, e tendono ad allargare l'ambito applicativo della pericolosità qualificata ed a potenziare le misure patrimoniali, giungendo fino a prevedere la possibilità di applicazione disgiunta di esse rispetto a quelle personali¹¹.

4.2 Obiettivi nuovi e tipizzazioni non più necessarie: la veste moderna delle misure di prevenzione.

Le misure in esame, nate per la pericolosità comune, sono state quindi allargate a quella qualificata e per quest'ultima potenziate; i due binari della pericolosità sono stati poi sostanzialmente parificati con il d. lgs. n. 159/2011, che ha riordinato, non senza lacune e questioni ancora aperte¹², la disciplina prevenzionistica resa poco organica dal susseguirsi di leggi quasi sempre emergenziali.

Ciò che si è verificato è stato il passaggio della pericolosità dalla persona alla cosa, reso ancora più evidente dalla considerata genesi "personale" delle misure preventive. Sequestro e confisca di prevenzione puntano a colpire non il soggetto, o meglio, non direttamente quest'ultimo, ma in prima istanza i beni e le ricchezze utilizzate o ottenute mediante l'attività delittuosa, privando in tal modo il soggetto pericoloso di un rilevante mezzo per delinquere¹³.

¹⁰ Il testo dell'art. 1 legge n. 1423/1956 recitava infatti, per quanto qui d'interesse: "I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; [...]". Tali categorie sono state integralmente riprese dall'art. 1 d. lgs. n. 159/2011, richiamato dall'art. 4 e 16 dello stesso decreto.

¹¹ Per una disamina completa si rimanda a MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92*, ed. Giuffrè 2012.

¹² Si rimanda a [MENDITTO, Con la legge di stabilità ulteriori modifiche al cd. Codice Antimafia, in Questa rivista, 31 dicembre 2012.](#)

¹³ Il sistema italiano di ablazione delle ricchezze illecite ha ricevuto l'avallo dell'ordinamento sovranazionale, essendo stato giudicato compatibile con la Cedu e con l'Unione Europea, avviandosi così a fungere da modello europeo di *actio in rem*.

Appare chiaro come si è partiti dalla tipizzazione delle categorie di attività delittuose (ozio, vagabondaggio, ecc.), resa necessaria dalla genesi poc'anzi riferita, per giungere ad un'elaborazione di categorie generali, svincolate dal tipo di delittuosità, più funzionali ad un adeguato contenimento dei soggetti socialmente pericolosi, cui si è successivamente affiancata l'esigenza di una più efficace ablazione dei patrimoni illeciti. Si è così resa sostanzialmente inutile la previsione di "tipi", e si può ora colpire un soggetto non in base al tipo di attività delittuosa posta in essere ma per la pericolosità che esprime per esser dedito a traffici delittuosi o per vivere dei proventi di attività delittuose. Rimane comunque rispettato il sufficiente grado di determinatezza nella descrizione dei presupposti di fatto che conducono al giudizio di pericolosità, in quanto è ancora possibile individuare le condotte che esprimono tale pericolosità: il vivere del provento di attività delittuose, l'esser dediti a traffici delittuosi. Si dice qual è la condotta senza che sia più necessario specificarne l'ambito delittuoso¹⁴.

Una tale trasformazione delle misure di prevenzione è ancor più evidenziata e giustificata da un altro, fondamentale, elemento: se si considera che oggi, ad esprimere maggiore pericolosità non è il soggetto in sé (con le proprie condotte), ma il patrimonio illecitamente accumulato da questi, occorre che gli strumenti di contenimento della pericolosità sociale debbano esser capaci di colpire tali ricchezze illecite a prescindere dal tipo di attività delittuosa dalla quale provengono. L'obiettivo della prevenzione, perciò, è divenuto non solo e non tanto quello di contenere la pericolosità di un soggetto, quanto piuttosto quello di neutralizzarla privandolo delle ricchezze accumulate in spregio alla legge, ed immettere nuovamente tali beni nel circuito economico sano.

E si arriva così al prototipo di "evasore fiscale socialmente pericoloso". Ma potremmo avere anche il corruttore socialmente pericoloso, il truffatore socialmente pericoloso: nuove categorie di soggetti pericolosi che non danno però luogo a "tipi" a sé stanti, poiché rientrano in ogni caso nel perimetro applicativo dell'art. 1 lett. a) e b) d. lgs. 159/2011. Si può così tratteggiare di volta in volta un preciso *habitus*, caratterizzato da un determinato stile di vita, dalla sistematicità di precise condotte delittuose, ma ricondotto alle categorie generali della pericolosità comune grazie ad un minimo comune denominatore: l'imperante logica del profitto.

Nel pieno rispetto dei principi costituzionali, quindi, si è assistito ad una vera e propria metamorfosi delle misure di prevenzione, capaci, oggi, di contenere la pericolosità sociale dei codd. colletti bianchi, ossia di quei professionisti che, utilizzando magari anche le proprie competenze professionali, sfruttano la propria mentalità imprenditoriale per fare dell'accumulazione di ricchezze illecite la loro principale occupazione. Con un preciso *modus operandi*, con schemi ricorrenti per ogni attività delittuosa di riferimento, i professionisti del profitto manifestano la loro pericolosità sociale ponendo in essere condotte che, seppur non integranti fattispecie di

¹⁴ MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92*, cit., 68-71.

reato, si caratterizzano per metodicità e per l'abituale dedizione a traffici delittuosi o l'abituale sostentamento, anche in parte, con proventi di attività delittuose¹⁵.

Soffermandoci sull'evasore fiscale, i decreti in commento consentono di delineare i tratti caratteristici di tale soggetto socialmente pericoloso. Gli elementi di fatto raccolti offrono una visione organica dello stile di vita del prevenuto, caratterizzato dalla sistematicità delle condotte delittuose di evasione fiscale, quali fatturazioni false, truffe, bancarotte, utilizzo di prestanome ed intestazioni fittizie, fino alla costruzione di una rete di imprese tutte riconducibili al proposto: si tratta di persona altamente specializzata nel delinquere nel settore tributario, con notevoli capacità di predisposizione dei mezzi e dei sistemi organizzativi per porre in essere tali condotte.

Non va dimenticato inoltre come il filo conduttore che consente di giungere ad un giudizio di pericolosità sociale stia nell'abitudine di tali condotte, nella sistematicità delle operazioni truffaldine ed elusive di modo che, da un lato, emerga chiaro lo stile di vita criminale del proposto, e dall'altro vi sia effettivamente bisogno di controllo da parte dell'Autorità. Una condotta meramente occasionale non potrebbe affatto giustificare il ricorso alle misure preventive in quanto non potrebbe in alcun modo essere sufficiente a manifestare la pericolosità sociale del soggetto. Del resto, sia la lett. a) che la lett. b) dell'art. 1 d. lgs. n. 159/2011 richiamano il requisito dell'abitudine, rendendo così necessario che l'esser dediti ai traffici delittuosi od il viver anche in parte con proventi derivanti da attività delittuose (che comunque non potrebbero mai essere, ontologicamente, fatti sporadici), avvengano in modo abituale, ossia sistematico ed in un certo senso programmato ed organizzato.

A tal riguardo, giova evidenziare un ulteriore elemento caratterizzante le misure di prevenzione, che le rende innovative rispetto al tradizionale sistema penale: l'indagine finalizzata all'applicazione di una misura preventiva comporta che si ricostruisca per intero il *curriculum* criminale del proposto, potendosi così avere una visione organica ed unitaria - l'unica veramente utile ai fini della valutazione della pericolosità sociale - delle sistematiche condotte antisociali.

Certo, la diversità di impostazione tra il sistema penale e quello preventivo è giustificata dalla differenza di presupposti: fatto di reato nel primo caso, fatto di pericolosità (si potrebbe dire) nel secondo. L'indagine penale è incentrata su fatti integranti reato, quella di prevenzione su fatti (non potendosi mai trattare di sospetti, illazioni, congetture) che siano manifestazione di pericolosità sociale, ed è per questo più ampia, e può abbracciare l'intera vita del proposto e tutte le sue attività: solo così si può ricostruire la carriera delittuosa del prevenuto e agire per contenere la sua pericolosità sociale, soprattutto mediante ablazione dei patrimoni illeciti.

E qui torna la figura dell'evasore socialmente pericoloso. La singola indagine penale per bancarotta o per truffa, magari archiviata, non offre adeguata tutela penale

¹⁵ [BALSAMO, Il "Codice Antimafia" e la proposta di direttiva europea sulla confisca: quali prospettive per le misure patrimoniali nel contesto europeo?, in Questa rivista](#), 20 luglio 2012, il quale parla di "vera e propria mutazione genetica" della funzione del sistema prevenzionistico.

ma fornisce elementi utili ai fini delle misure di prevenzione. Attraverso condotte illecite, anche non integranti tali reati, il proposto può sfuggire alla sanzione penale ed al contempo accumulare ricchezze illegali: la visione organica fornita dal sistema di prevenzione consente di evidenziare la sistematicità e l'abitudine di tali condotte, che così collegate ed interconnesse decretano la pericolosità sociale dell'evasore.

La modernizzazione delle misure di prevenzione si coglie anche sotto un altro aspetto, di tipo finalistico, strettamente connesso a questa nuova veste della pericolosità cd. generica. La risposta preventiva a quest'ultima si è incrementata di pari passo con quella relativa ai fenomeni mafiosi, al punto da poter ritenere, oggi, parificati gli strumenti di contenimento del soggetto socialmente pericoloso (comune e mafioso) e, per ciò che più conta, di aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati. Il perché di un'analogia risposta a due tipi di pericolosità che, in apparenza, sembrerebbero così distanti e differenti, è presto detto: oggi cardine del crimine è essenzialmente il denaro, ed il massimo profitto è l'ambito parimenti prediletto dalle mafie e dai colletti bianchi. Come le prime si spingono verso nuovi *business* (si pensi alle ecomafie o alle zoomafie), così i secondi riescono ad introitare notevoli profitti mediante strutture illecite abilmente costruite, con effetti analoghi, in termini di sconvolgimento delle regole del mercato lecito, a quelli provocati dall'intromissione della mafia. A tale doppio canale di pericolosità sociale le misure di prevenzione offrono un unico ed efficace rimedio: ablazione a favore dello Stato di quanto illegalmente sottratto alla collettività, e reinserimento dei beni confiscati nel tessuto economico e sociale.

Così si colgono appieno le grandi potenzialità della prevenzione patrimoniale, moderna non solo perché capace di colpire categorie di soggetti anche senza tipizzazioni "delittuose", ma anche perché portatrice di una doppia finalità: una propriamente preventiva ed un'altra di riequilibrio economico.

Tale modernità, infine, porta con sé un'ulteriore conseguenza, di impatto europeo. E' nota la risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011¹⁶ che ha sostanzialmente legittimato il sistema di prevenzione italiano ad esser preso a modello di riferimento dall'Europa. Ebbene, un sistema così raffinato, capace di colpire l'evasore fiscale che esprime una propria delittuosità (individuando quest'ultima in una sistematica reiterazione di schemi illeciti realizzati con fatturazioni false, utilizzo di prestanomi, bancarotte e truffe, ossia con meccanismi di un preciso *modus operandi*), si pone, ed anzi si impone, quale guida nel contesto europeo per la prevenzione della pericolosità sociale dei colletti bianchi.

¹⁶ [BALSAMO-LUCCHINI, La risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata, in Questa rivista](#), 26 gennaio 2012.